

## **BStGer RR.2020.84 vom 15. Mai 2020**

Bundesstrafgericht, 2020-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2020.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.84)

FR: TPF RR.2020.84 du 15 mai 2020

IT: TPF RR.2020.84 del 15 maggio 2020

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.

#### **E. 2**

Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'000.—.

#### **E. 3**

Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'000.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 18 maggio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Maurizio Pagliuca - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.